

## **Riconfigurazione: Parabola del declino o opportunità per gli Istituti Religiosi femminili?**

Sr. Tiziana Merletti, sfp

*Sr. Tiziana Merletti è una Suora Francescana dei Poveri dal 1986. Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza nel 1984 presso l'Università G. D'Annunzio di Teramo e il dottorato in Diritto Canonico nel 1992 presso la Pontificia Università Lateranense a Roma. Tra gli altri incarichi in Italia, si è occupata di formazione, ha tenuto corsi di Diritto Canonico presso le scuole USMI per internoviziati, è stata membro della Leadership regionale. Ha servito come Ministra Congregazionale negli anni 2004-2013 con sede a New York.*

*Attualmente vive a Padova dove si occupa di consulenze canoniche nel campo della vita religiosa, di formazione (in particolare per donne italiane e immigrate) e tiene corsi di Enneagramma. È membro del Consiglio delle Canoniste presso l'UISG. Parla fluentemente l'italiano, l'inglese e il francese.*

Originale in Italiano

### **1. Introduzione**

È ormai noto come nel mondo occidentale si affronti la tematica della riconfigurazione degli Istituti di Vita Religiosa a partire da una situazione di problematicità. A nessuno sfugge che una delle conseguenze più concrete ed evidenti della diminuzione dei membri negli istituti, insieme alla crescente multiculturalità dei governi e delle comunità, sta nel fatto che capitoli generali incaricano governi neo-eletti di studiare nuovi modi e forme per ristrutturare l'istituto. L'obiettivo è in genere quello di garantire maggiore flessibilità nel rapporto governo e membri, maggiore partecipazione dei membri nella vita dell'istituto, e probabilmente minore impiego di personale nelle posizioni di responsabilità. Questo studio intende offrire delle linee di orientamento perché questo delicato compito si trasformi in una risposta ad un appello di evoluzione e di trasformazione, piuttosto che in un deprimente fare i conti con la progressiva diminuzione delle nostre risorse e incisività. Del resto, lo stesso appello ci arriva da una Chiesa chiamata a non ripiegarsi su se stessa, a non guardare con nostalgia il glorioso passato, ma piuttosto porsi a modello di strutture sane, specchio di sistemi aperti, flessibili, capaci di generare vita fra i membri e di raggiungere meglio l'umanità là dove si trova. Non ha importanza per quanto tempo ancora, meglio occuparsi di fare bene ciò che abbiamo tra le mani adesso. Lo stesso Papa Francesco, in visita a Milano lo scorso 25 Marzo, ha sottolineato questa direzione: "in tanti siamo cresciuti con l'idea che le famiglie religiose dovessero occupare spazi più che avviare processi, e questa è una tentazione. Noi dobbiamo avviare processi, non occupare spazi".

### **2. Tipologie di riconfigurazione**

Cinque sono le operazioni di cui parlano i canoni 581 e 585 che costituiscono le possibilità di dare fisionomia strutturale agli istituti<sup>1</sup>:

Divisione in parti: si intende qui la prima individuazione di gruppi di case da comporre insieme in circoscrizioni maggiori, la cui figura principale è costituita dalla *provincia*.

---

<sup>1</sup> Cfr. D. ANDRÉS, *Le forme di vita consacrata: commentario teologico-giuridico al Codice di Diritto Canonico*, Roma, 2008, p. 45.

Erezione di nuove parti: atto relativo alla creazione di circoscrizioni da aggiungere a quelle esistenti, con la stessa o diversa fisionomia.

Fusione di parti costituite: atto relativo al mettere insieme più circoscrizioni cambiandone la fisionomia (es. più regioni che vanno a comporre una provincia), oppure mantenendone le caratteristiche ma ampliandone i confini territoriali (es. fusione di più province in una).

Circoscrizione in modo diverso di parti costituite: atto che dispone una diversa configurazione di parti già in essere (es. una regione che diventa provincia o viceversa, oppure nel caso di modifiche nei confini territoriali).

Soppressione di una parte dell'istituto: atto che estingue una circoscrizione, anche in vista di una trasformazione (es. una provincia che passa ad essere una regione/delegazione/sola casa generalizia). Stranamente questo atto non è stato incluso nel can. 581, ma nel successivo can. 585, pur costituendo parte integrante delle possibili esigenze poste in fase di riconfigurazione.

Oltre a questi due canoni, il CIC 83 menziona le parti di un istituto al can. 621, dove viene descritta la provincia, più il can. 634 §1, della sezione relativa ai beni temporali.

### 3. Le “parti” degli Istituti di Vita Consacrata

Quando si approfondisce il decorso dei lavori delle Commissioni incaricate della revisione del CIC 83, emergono alcune linee costanti:

- 1) L'attenzione massima è posta sulla provincia, quale circoscrizione contenente le caratteristiche più piene e complete<sup>2</sup>:

un territorio  
personalità canonica  
unione di più case  
sotto la medesima autorità.

- 2) il mantenere, con una certa consistenza, l'atteggiamento di voler applicare il nuovo principio dell'autonomia degli Istituti anche nel campo della propria organizzazione strutturale, con la conseguente presa in carico di avviare processi di riconfigurazione quando non fossero più presenti i criteri per mantenere una provincia<sup>3</sup>;

- 3) l'emergere comunque di un certo imbarazzo/esitazione nel trattare con altre unità che non siano le province. Nel considerare il can. 581 e il can. 620, si coglie infatti la tendenza a considerare le “parti dell'istituto” piuttosto come unità equiparate alla provincia, che unità dalla diversa natura.

In realtà oggi sono proprio queste forme che, diversamente dalle province, risultano più flessibili e più adatte ad interpretare la situazione attuale e meglio promuovere la vita, aldilà dei numeri ridotti.

La definizione delle caratteristiche di una “parte” (chiamate in vario modo dal Diritto proprio: regioni, delegazioni, commissariati, ispettorati, distretti, assistenze, custodie, vice-province

---

<sup>2</sup> Durante la II Sessione del Coetus Studiorum De Institutis perfectionis, svoltasi dall'8 al 12 maggio del 1967 appare il titolo *De domibus et provinciis religiosis* con la definizione di Provincia: *Communicationes*, 17 (1985), p. 134.

<sup>3</sup> Cfr. F. G. MORRISEY, *The restructuring of Provinces in a Religious Institute*, in: *The Jurist*, 62 (2002), p. 116.

ecc.), diversa dalla provincia, avviene solitamente “per difetto”: mancanza di membri, insufficienza di mezzi economici e di opere, autonomia limitata almeno nel caso in cui il superiore preposto gode di potestà solo delegata dal Superiore generale o provinciale, dunque non è Superiore maggiore.

Siamo comunque in presenza di una “potenziale” persona giuridica pubblica, (*ipso iure* le province, con decreto formale di costituzione le altre parti), della categoria “*universitas personarum*”<sup>4</sup>. Non è però collegiale<sup>5</sup>, in quanto la superiora maggiore agisce con potestà personale (can. 115, § 2), con poteri propri connessi col suo ufficio.

#### 4. Requisiti canonici

Riassumiamo di seguito i requisiti richiesti dal diritto universale per un sano processo di riconfigurazione.

Le Costituzioni devono contenere norme relative alla struttura dell’istituto. In particolare:

- Quali sono le parti/circoscrizioni possibili previste nell’istituto. Loro sommaria descrizione: autorità interna competente, procedimenti da seguire, condizioni, destinazione di case e beni<sup>6</sup>.
- Quali sono i criteri per parlare di una erezione e soppressione di una parte dell’istituto.
- Qual è l’autorità competente per queste decisioni: Capitolo Generale // Superiora generale collegialmente con il Consiglio // Superiora generale con il consenso del Consiglio.
- Quali sono i principi cui ispirarsi perché il patrimonio sia conservato integro, nelle sue parti e nel tutto.
- Il Direttorio dovrà contenere le norme più in dettaglio circa il funzionamento delle varie unità:
- Numero delle case e dei membri richiesti per erigere una provincia/altra parte.
- Motivi necessari e sufficienti per procedere a modifiche della struttura.
- Rapporti tra la Superiora generale e la Superiora provinciale e modo di esercitare le diverse competenze sulle case e i membri della provincia.

---

<sup>4</sup> Sono richiesti almeno tre membri, (*tres faciunt collegium*) secondo il principio di diritto romano, almeno al momento della costituzione della persona giuridica, il perseguimento di un fine effettivamente utile, i mezzi sufficienti al conseguimento del fine (Can. 114 §3).

<sup>5</sup> “La distinzione tra persone collegiali e persone non collegiali ha come criterio di distinzione la modalità di attuazione di dette persone giuridiche, a seconda che le decisioni siano prese o meno in base all’accordo delle volontà individuali dei rispettivi membri”. PONTIFICIA UNIVERSITÀ DELLA SANTA CROCE, *Codice di Diritto Canonico commentato*, V ed., Roma, 2004, p. 132. Sia il testo a cura del GIDDC, *Il diritto nel mistero della Chiesa*, vol. I, Roma, 1986, p. 349, sia il Commentario della Canon Law Society of America (THE CANON LAW SOCIETY OF AMERICA, *New Commentary On The Code Of Canon Law*, p. 160) annoverano gli istituti religiosi tra le persone giuridiche collegiali, per quanto la partecipazione avvenga in maniera indiretta, attraverso le rappresentanti elette.

<sup>6</sup> Sarebbe un peccato fissare dei criteri troppo rigidi e ristretti circa i numeri minimi dei membri, il livello sufficiente di autonomia per provvedere al personale, i mezzi di formazione, le risorse economiche. Soprattutto le unità nei paesi di missione potrebbero risentirne in modo nocivo per la loro vitalità e diffusione. Cfr. J. BEYER, *Il diritto della Vita Consacrata*, Milano, 1989, p. 77. Circa l’elemento della Territorialità: in genere case poste nello stesso territorio costituiscono una stessa provincia, con alcune eccezioni che riguardano lingua e rito.

- Rapporti tra Superiora Generale e Superiora con potere delegato e modo di esercitare le diverse competenze sulle case e i membri della unità. Viceversa, dalla parte dei membri, occorre la chiarezza su chi sia la Superiora competente per le varie esigenze che dovessero insorgere.
- Sede della casa di noviziato e indicazioni sul percorso formativo iniziale e permanente.
- Responsabilità dei vari livelli di autorità circa le opere e le attività apostoliche.

## 5. Principi per una riconfigurazione vitale ed efficace

Nell'analizzare le varie esperienze di riconfigurazione degli Istituti di Vita Consacrata, alcuni principi teologico-canonici<sup>7</sup> consentono di fare uno studio serio e proficuo di come meglio procedere in questo importante processo di cambiamento, al servizio del bene dell'istituto<sup>8</sup>.

### Autonomia e Responsabilità del governo

Il CIC 83 ha dato una grande rilevanza alla giusta autonomia di vita degli istituti, specialmente di governo, codificata al can. 586 § 1. Sottolineiamo qui che sarà allora responsabilità della Superiora generale e Consiglio di verificare se tra i membri ci siano situazioni di disagio, che possono derivare da strutture ormai non più adeguate alle necessità delle persone, dei tempi e dei luoghi dove si opera. Avvisaglie di sofferenze di questo tipo si riscontrano spesso in due estremi: troppa presenza del governo, coinvolto nel micro managing, oppure al contrario assenza/lontananza che crea vuoti di cura e presa in carico. Certamente provoca una buona dose di preoccupazione e ansietà nel governo generale accettare di guardare in faccia il problema, sollevarlo, adoperarsi per studiarlo, formulare proposte da sottoporre ai membri. Eppure, sono molto più i problemi sollevati dalla tendenza a negare o procrastinare, perché presto o tardi le contraddizioni emergono e chiedono di essere affrontate, ma a quel punto è necessario lavorare sotto pressione, cosa che non sempre porta a risultati soddisfacenti.

### - Sussidiarietà e Decentralizzazione

La sussidiarietà può essere definita come quel principio regolatore per cui se un ente inferiore dimostra di essere capace di svolgere bene un compito, l'ente superiore non interviene, ma si limita a sostenerne l'azione. Quando in un istituto si lavora in vista di una formazione che attivi la responsabilità dei membri, arriverà il momento in cui si può lavorare sulla decentralizzazione. Una prima divisione in parti è un momento importante per la vita di un istituto, ma anche in fase di riduzione occorrerà trovare i modi per non privare i membri di questa opportunità. Il principio che va connesso è comunque quello della *accountability*, concetto molto diffuso nel campo della "governance" e che si riferisce all'essere chiamati a rendere conto delle proprie decisioni, azioni e risultati conseguiti<sup>9</sup>. Nel caso in esame questo principio è vissuto in maniera circolare, dal momento che i membri devono rendere conto ai superiori "minori", i superiori "minori" a quelli maggiori, i superiori maggiori a tutto l'istituto, specie al tempo del capitolo generale.

<sup>7</sup> Cfr. R. McDERMOTT, *External and internal reconfiguration of Religious Institutes (Canons 582 and 581 CIC)*, in: CpR, 86 (2005), pp. 57-81.

<sup>8</sup> Cfr. B. DOLPHIN, M. P. GARVIN, C. O'DWYER, *Leadership in consecrated life today*, in: *Studies in Spirituality*, 12 (2007), Leuven, pp. 257-280. Gli autori parlano di una triplice dimensione della leadership: amministrativa, pastorale e profetica. È evidente che in tempo di riconfigurazione tutte e tre le dimensioni vanno tenute presenti.

<sup>9</sup> Oltre al rendere conto, si presuppone anche la trasparenza, intesa come comunicazione delle decisioni e motivazioni, e la partecipazione, intesa come creazione di opportunità per il dialogo, la critica, il contraddittorio.

### - **Principio di identità**

Ogni istituto, nel ridisegnare il proprio modello organizzativo, è chiamato a tenere in grande considerazione le proprie radici spirituali, perché il patrimonio sia salvaguardato, la vita comunitaria incentivata, i diritti protetti, le responsabilità dei membri chiarite, la missione promossa<sup>10</sup>.

### - **Comunione e senso di appartenenza**

Il principio della comunione vuole indicare il fatto che cambiare la struttura di un istituto non significa certo “spostare pedine”, perché è in gioco la possibilità per i membri di continuare a vivere con serenità la propria vita comunitaria in missione. Il fatto, ad es., che si uniscano province, magari di una certa entità e dislocate in territori distanti, comporta la sfida di mantenere in piedi fra i membri un senso di appartenenza ad una realtà che appare estranea, lontana. A peggiorare la situazione potrà anche intervenire il fatto che la Superiora maggiore/delegata sarà presente nelle case meno frequentemente e il livello di governo intermedio potrebbe diventare meno efficace e incisivo. Sarà dunque cura del governo di approntare situazioni intermedie per continuare a favorire lo scambio tra i membri.

### - **Corresponsabilità dei membri**

Tutti i membri dell’istituto seguono la medesima chiamata dello Spirito, per ciò stesso hanno il diritto-dovere di prendere parte al governo della congregazione, specie quando si tratta della qualità della vita comunitaria e del ministero all’intera comunità della vita. Secondo il can 115 §2, infatti, le persone consacrate sono membri di persone giuridiche pubbliche di tipo collegiale, dove i membri determinano la sua azione, “*concorrono nel prendere le decisioni, con o senza parità di diritti, a norma del diritto e degli statuti*”. Va dunque ricordato che i membri prendono parte al governo o direttamente, oppure per via di rappresentanza<sup>11</sup>.

Concretamente questo significa che tutti i membri coinvolti nella riconfigurazione debbano essere informati e possano partecipare al processo. Un comitato di coordinamento dovrebbe lavorare su due/tre modelli da proporre. Questi dovrebbero essere approvati come proposte dalla leadership e poi distribuiti ai membri per le loro osservazioni e suggerimenti. Non si può mettere fretta a questo processo se si vuol approdare da qualche parte: occorre pazienza, tanto ascolto, discernimento, pianificazione, decisioni, implementazione, valutazione<sup>12</sup>. Un cambio della struttura potrebbe rappresentare una profonda trasformazione nella vita dei singoli, e anche se non si dovesse ricorrere ad una votazione unanime, almeno un voto consultivo o un referendum dovrebbe essere promosso, prima della decisione finale.

### - **Principio di formazione continua**

Nello spirito dei can. 592 ,2 e 661, in un cambio di struttura occorre verificare chi nel governo si occupa di questo aspetto di formazione continua, che riguarda in particolare la formazione alla leadership, specie tra le più giovani, nel diverso scenario venutosi a creare. Ciascun membro, dal canto suo, si impegna a crescere nello spirito dell’istituto, cercando di comprendere le ragioni del cambiamento, evitando di vivere nel passato, e allo stesso tempo offrendo un maturo

---

<sup>10</sup> R. McDERMOTT, *External and internal...*, “*Religious need to be clear to assert who they are and what they are about*” p. 73.

<sup>11</sup> Idem, p. 76: “*Systems of government in religious institutes should respect and reflect this concept of collegiality which can be accomplished in various ways*”.

<sup>12</sup> Cfr. Idem, p. 75.

feedback su come il cambio di struttura stia impattando positivamente o meno sulla vita personale e comunitaria. Una particolare attenzione va data ai membri più vulnerabili, anziane e malate, che vanno preparate, il più possibile, dal punto di vista spirituale, emotivo e pratico, riassicurandole sul fatto che la riconfigurazione non comporta conseguenze negative sulla cura della loro persona.

#### - **Principio di mobilità apostolica**

Anche per quanto riguarda il servizio apostolico, è necessario che le superiori affrontino tutte le implicazioni del cambio di struttura. È cruciale infatti che ci sia chiarezza dei vari livelli di responsabilità, di autorità e di potere di delega, nei confronti delle autorità religiose e civili, specie in presenza di opere. Danneggia pesantemente la buona gestione di un'opera il fatto che superiori di vari livelli intervengano sui membri in posizione di responsabilità, senza una chiara definizione di ruoli, in uno sfiancante palleggio che crea confusione e malanimo, di cui probabilmente qualcuno, dall'esterno, potrebbe approfittare a proprio vantaggio.

#### - **Livelli di governo chiari, coerenti e distinti**

Può capitare che il processo della riconfigurazione venga attivato a causa della scarsità dei membri, ma in realtà si finisce per impiegarne forse anche di più per coprire tutte le esigenze del governo. È inoltre necessario fare uno studio approfondito su come il sistema presente è organizzato, per non correre il rischio di lasciare alcune funzioni scoperte, specialmente quelle ai livelli intermedi. È stato osservato che certe omissioni possono aumentare le responsabilità della Superiora generale e Consiglio, cosa che conduce facilmente al micro-managing.<sup>13</sup>

Circa le variabili che possono incorrere nei vari modelli<sup>14</sup>, prendiamo in considerazione alcuni casi:

La fusione di più province. La nuova provincia presumibilmente andrà ad espandersi, fino a rendere difficoltoso per la Superiora provinciale assicurare un efficace esercizio di governo e di animazione, ammesso e non concesso che abbia ancora età e salute per affrontare viaggi e quant'altro. In tal caso, una possibile alternativa potrebbe essere rappresentata dalla figura della Vicaria provinciale, prevista dal can. 620. Data la sua particolare fisionomia, questa potrebbe condividere le responsabilità con la Superiora provinciale per sorelle in particolari situazioni (es. nelle infermerie o presenti in certe aree geografiche). La sfera della sua autorità andrebbe negoziata e chiarita dall'inizio, per evitare conflitti, con la specificazione di quali materie sono riservate alla Superiora provinciale. Un'attenzione particolare va data al sistema di rappresentanza giusta e proporzionata ai diversi gruppi, ora sotto la stessa unità, al momento di individuare delegate per i capitoli provinciali e generali. Una semplificazione di tutto l'impianto gestionale e organizzativo è quanto viene auspicato da alcuni gruppi che stanno attraversando questo processo. In particolare, la presenza di opere da gestire a nome dell'istituto comporta spesso un impegno di competenze e professionalità al di sopra delle capacità dei membri coinvolti. Di fatto, siamo ancora in fase sperimentale, e ci vorranno alcuni anni per capire se effettivamente è valsa la pena scegliere la soluzione della fusione, piuttosto che trovare altre forme meno impattanti.

Province ripensate come unità con potere delegato: al governo passano altre figure, diverse dalle superiori maggiori, con poteri delegati in certe materie. Il sistema diventa centralizzato e

<sup>13</sup> Idem..., *"Human beings, environments, and cultures do not stand still, and government structures must be flexible, adaptable, and resilient in order to revitalize the gifts of the Spirit in communal life and apostolic service"*, p. 74.

<sup>14</sup> Cfr. MORRISEY, *The restructuring...*, pp. 118-121.

converge sulla Superiora generale e il suo Consiglio. Un percorso di questo tipo chiama in causa una grande abilità amministrativa nell'individuare le materie delegate e accompagnarle con il potere appropriato, in modo da evitare i frequenti ricorsi all'autorità massima<sup>15</sup>. Di fatto, sarà cruciale per la superiora delegata poter decidere di cosa avrà bisogno, in termini di strutture e mezzi, per portare avanti il compito affidatole. E tutto questo nel rispetto dei diritti dei membri e in considerazione dell'autorità delegante. Un problema particolare si crea nel caso in cui la delega venga affidata ad una delle consigliere generali, che in questo modo si trova ad avere come due "identità": quella della consigliera, chiamata ad assistere la Superiora generale avendo di mira il bene dell'intero istituto, quella della delegata per una unità particolare. Sarà cura del governo evitare confusione nei ruoli, come pure assicurare ai membri una sana dinamica di ruoli distinti.

#### - **Sistema aperto/Unità della Congregazione**

Papa Francesco, nella sua enciclica *Laudato si'*, ci ricorda che questo universo è "composto da sistemi aperti che entrano in comunicazione gli uni con gli altri"<sup>16</sup>, perciò innumerevoli sono le forme di relazione e partecipazione. Quando dunque si parla di strutture dobbiamo tenere presente che molteplici sono le variabili in gioco, che non esiste la struttura perfetta in astratto, che nulla si costruisce a tavolino. La Schneiders<sup>17</sup> usa in chiave metaforica la fisica quantistica per dire come la realtà della vita religiosa non è meccanica, bensì organica. Non è composta da pezzi staccati da far funzionare con precisione perché vadano a comporre un tutto perfetto e ben comprensibile. La vita religiosa va situata in un sistema olistico, dove tutto è in relazione, dunque viene compreso per via di esperienza di rapporto, in una apertura e mutua capacità di influenzarsi con il mondo esterno. Se questo è vero per l'istituto come tutto, sarà vero a maggior ragione per ciascuna delle sue parti. Qui risiede la possibilità di cogliere il tempo della riconfigurazione come opportunità di crescere come sistemi aperti. Davanti a noi è l'invito ad accogliere lo scambio di vulnerabilità e di arricchimento reciproco, in una dialettica che faccia emergere la più vera identità delle singole parti e dell'insieme. Non saranno tanto regole fisse, sotto controllo perciò prevedibili ad indicare nuovi percorsi, bensì l'accettare il rischio di entrare nel caos generato dall'incognita del futuro, dalla diminuzione di risorse, dal calo di presenza efficace. Da qui può emergere un nuovo concetto di unità, che includa senza paura il cambiamento costante e fluttuante della realtà, l'evolversi della vita in chiave di interculturalità e la trasformazione così tipici dell'azione dello Spirito Santo dentro noi ma anche fra noi e le nostre strutture.

## **6. Procedure**

### **a) Come gestire una riconfigurazione già prevista dalle Costituzioni**

- Definire gli obiettivi della riconfigurazione<sup>18</sup>
- Massimo coinvolgimento dei membri nella fase del discernimento e dello studio delle opzioni

<sup>15</sup> R. McDERMOTT, *External and internal...*, "Both subsidiarity and delegation promote the human dignity and co-responsibility not only of officials but of each member as well", p. 78.

<sup>16</sup> FRANCESCO PAPA, Enciclica: *Laudato si'*, § 79, in: *L'Osservatore Romano*, 18 giugno 2015.

<sup>17</sup> S. M. SCHNEIDERS, *Finding the treasure*, p. 359-363.

<sup>18</sup> F. G. MORRISEY, OMI, *The Restructuring...*, p. 127: *is its purpose to renew and strengthen the mission of the congregation, or to strengthen community life, or to simplify structures, or to facilitate administrative processes, or to reduce expenses, or simply to take the reality of declining numbers into account?*

- Utilizzo di organi di consultazione e partecipazione
- Definizione del nuovo tipo di autorità prevista e chiarezza dei livelli decisionali/di delega
- Stabilire la eventuale nuova sede della unità, il nome e il logo
- Decisione con decreto da parte della competente autorità
- Tempi chiari di attuazione e valutazione. Circa i tempi, è buon senso tenere in considerazione le scadenze dei Capitoli generali
- Comunicazione di cortesia ai Vescovi locali coinvolti/Conferenze Superiori Maggiori
- Comunicazione ai Collaboratori e Consulenti
- In caso di fusione di circoscrizioni dotate di persona giuridica pubblica, in presenza di rapporti concordatari, sarà necessario estinguere la configurazione civilistica, con i dovuti passaggi di intestazione di proprietà, cambi testamentari dei membri, ecc. Pena conseguenze più gravi in caso di controlli fiscali incrociati tra i nuovi enti civili e profilo canonico degli enti ormai estinti. Un'attenzione particolare merita anche l'organizzazione degli archivi, con tutto il materiale sensibile che questi conservano (sia per la storia dell'istituto, sia sulla vita dei membri).

#### **b) Come gestire una riconfigurazione in caso di silenzio delle Costituzioni**

Nel caso in cui le Costituzioni non menzionino il tipo di circoscrizione che si intende considerare, oltre ai passaggi di cui sopra, dopo il discernimento con i membri, sarà necessario includere:

- La preparazione di un eventuale Piano “ad Experimentum”, chiaro e completo nelle modalità e nei tempi
- Richiesta alla S. Sede della licenza di poter procedere alla sperimentazione (can. 583). La licenza può assumere la forma di vari atti amministrativi singolari distinti: privilegio, dispensa, rescritto, decreto. Sempre comunque concessa e sollecitata per iscritto, con motivazione, specificazione di come si è arrivate alla decisione e dei tempi stabiliti entro i quali concludere la sperimentazione. In questo tempo, le Costituzioni rimangono invariate.
- La Santa Sede emette un decreto di concessione senza possibilità di proroga, dopodiché eventualmente si dovrebbe procedere al cambio delle Costituzioni (can. 587, § 2)
- Opportunità di valutazione e verifica dell'esperimento
- Votazione al Capitolo generale sulla circoscrizione da aggiungere nelle Costituzioni
- Approvazione della S. Sede della modifica delle Costituzioni
- Implementazione del cambiamento.

### **7. Conclusione**

La forte enfasi data dalla Chiesa del Concilio Vaticano II sulla *comunione* ha dato vita ad un'abbondante riflessione su questa categoria teologica, attraverso la quale leggere e costruire la Chiesa. Da anni però si parla anche di come le strutture della Chiesa e le leggi che le supportano possano dare il loro contributo a che la comunione divenga davvero visibile e concreta nel vissuto ecclesiale. Gli istituti religiosi si trovano ad affrontare la medesima sfida: fare delle proprie strutture “una casa e scuola di comunione”, dove i membri possano realizzare la propria vocazione, in un clima maturo di collaborazione e sostegno reciproco, e dove le energie e i mezzi siano realmente diretti a realizzare la missione dell'istituto. Che non siano i numeri a frenare il senso di una vita spesa nell'annuncio della misericordia di Dio. Il mettere mano ad una riconfigurazione si accompagna certamente ad un senso di compimento e di declino, ma non necessariamente al senso di sconfitta e inutilità. Individuare un buon processo appare quasi come un diritto, dei membri presenti, futuri, e di quelli passati, che con il dono della loro vita



hanno raccolto il testimone di fondatori e fondatrici: diffondere nella comunità della vita la Parola del Vangelo ad essi affidata. Qui ed ora, fossimo anche tornate ad essere quel “piccolo gregge” degli inizi.